



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+000 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80436

www.comune.accumoli.ri.it

email: comune.accumoli@pec.it

IL SINDACO

PROT. N. 1907 del 14 FEB 2017

Ordinanza n. 150/S-2 del 13.02.2017

OGGETTO	Demolizione immobile ubicato in Accumoli - frazione Grisciano; Identificazione catastale: fg. 7 mapp. 412, Proprietà: - sub 1, CAPPELLARI Giuseppe - sub 4, RENDINA Alberto e RENDINA Fernando - sub 5, CUPIDO Vittorio e FABBRI Raffaella
----------------	--

IL SINDACO

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici;

Dato atto che il 30 ottobre 2016 si è verificato un ulteriore terremoto di notevole magnitudo che ha prodotto ingenti nuovi crolli e interruzioni della viabilità comunale, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune frazioni;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonché numerosi sfollati, dispersi e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Visto che sono in atto i sopralluoghi ai fabbricati per addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle zone rosse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza delle abitazioni e delle aziende che potrebbero essere agibili laddove rimosse le condizioni di inagibilità indotta;

Dato atto che il fabbricato sito presso il Comune di Accumoli censito al N.C.E.U. al **fg. 7 mapp.412 sub 1 sub 4 e sub 5** individuato nella planimetria allegata, è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

Accertato che il fabbricato censito al N.C.E.U. al **fig. 7 mapp. 412** risulta catastalmente di proprietà di ;

-sub 1 CAPPELLARI Giuseppe nato a ROMA il 17/08/1962 c.f.: CPPGPP62M17H501Q ;

-sub 4 RENDINA Alberto nato a PIETRASANTA il 30/03/1944 c.f. RNDLRT44C30G628A e **RENDINA Fernando** nato a ACCUMOLI il 01/01/1947 c.f.: RNDFNN47A01A019C;

-sub 5 CUPIDO Vittorio nato a ROMA il 12/08/1958 c.f.: CPDVTR58M12H501O e di **FABBRI Raffaella** nata a ROMA il 13/08/1961 c.f.: FBBRFL61M53H501R;

Vista l'allegata scheda di valutazione del G.T.S. n. **14** del **25/11/2016**, dalla quale si evince il seguente intervento da eseguire: **"Edificio in procinto di crollo si necessita la demolizione previo parere del gruppo allargato"**;

Preso atto che qualora non sia *"possibile realizzare un'opera provvisoria, il G.T.S. dovrà essere allargato ai rappresentanti di altre Amministrazioni presenti nel C.C.R. che risultino interessate dall'attività, tra cui ad esempio un componente della Regione delegato anche alle autorizzazioni paesaggistiche, uno della Provincia, uno del Genio Militare, uno per ogni azienda di fornitura dei servizi i cui impianti siano eventualmente interessati dalla demolizione"*.

Considerato che il Comune di Accumoli è delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, in ottemperanza della L.R. 59/1995 e L.R. 8/2012, come da determinazione n. B6832 del 28/12/2009 del Dipartimento Territorio della Regione Lazio.

Dato che gli Enti Regione Lazio e Provincia di Rieti non hanno interessi di carattere amministrativo e giuridico sul fabbricato in questione.

Rilevato che nessun impianto di fornitura di servizi idrici, elettrici, di gas metano e di telefonia ancora funzionante sarà interessato dall'intervento oggetto della presente ordinanza.

Visto che il manufatto non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica.

Ritenuto di non dover convocare il gruppo allargato per quanto espresso in precedenza in quanto allo stesso non si aggiungerebbe nessun altro componente presente nel CCR e di ritenere pertanto sufficiente il parere già espresso in sede di G.T.S..

Considerato l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada comunale e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e s.m.i.;

Considerato che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

Comparati i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

Tenuto conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

Considerato pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

Ritenuto di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di

consistenza degli immobili medesimi e a raffigurarne le condizioni;

Vista l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 recante "attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori";

Vista la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19/09/2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";

Vista la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24/09/2016 ad oggetto: "Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

1. La demolizione del fabbricato sopra descritto censito al N.C.E.U. al **fg. 7 mapp. 412** catastalmente di proprietà dei Sig.ri:
 - CAPPELLARI Giuseppe** nato a ROMA il 17/08/1962;
 - RENDINA Alberto** nato a PIETRASANTA il 30/03/1944;
 - RENDINA Fernando** nato a ACCUMOLI il 01/01/1947;
 - CUPIDO Vittorio** nato a ROMA il 12/08/1958;
 - FABBRI Raffaella** nata a ROMA il 13/08/1961;come indicato nella scheda di valutazione del G.T.S. n. **14** del **25/11/2016**, da parte dei Vigili del Fuoco senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura della viabilità;
2. Che copia della presente Ordinanza sia notificata e trasmessa:
Ai proprietari dell'immobile oggetto della presente Ordinanza:
 - Sig. Cappellari Giuseppe
 - Sig. Rendina Alberto
 - Sig. Rendina Fernando

- Sig.Cupido Vittorio
 - Sig.ra Fabbri Raffaella
 - Ai Vigili del Fuoco per tramite del C.O.A.;
 - Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;
 - Alla Prefettura di Rieti;
- ciascuno per le proprie competenze.

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
 - Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
-

**IL SINDACO**
(Geom. Stefano Petrucci)